



Messaggio Municipale N° 486/2021

Richiesta di approvazione nuovo Regolamento:

“Regolamento sulla sorveglianza con mezzi elettronici del demanio pubblico”.

8 marzo 2021

Commissione competente:
Commissione delle petizioni



Sommario

1. Introduzione
2. Adattamenti
3. Dispositivo

1. Introduzione

Il “Regolamento sulla sorveglianza con mezzi elettronici del Comune di Arbedo-Castione” attualmente in vigore è datato 2012. Nel frattempo, il tema della videosorveglianza e l’uso che se ne fa, si è diversificato notevolmente. A seguito di numerosi aggiornamenti “spontanei” dei Comuni ticinesi di rivedere i propri regolamenti sul tema, il Cantone, attraverso l’Ufficio cantonale della protezione dei dati, ha deciso di proporre un modello, definito “Regolamento standard videosorveglianza demanio pubblico comunale”.

2. Adattamenti

Il Regolamento che troverete in allegato per approvazione, ha seguito il modello proposto dal Cantone con piccoli adattamenti (solo 2):

1. Incipit (aggiunto un articolo di legge: ...”13 cpv1 lett. a”)
2. All’articolo 8 cpv 1 “Il Municipio decide la posa e l’uso di apparecchiature di sorveglianza elettronica per il controllo del territorio e del traffico, nel rispetto delle finalità previste dal presente Regolamento”.

3. Dispositivo

Preso atto del contenuto del presente Messaggio si invita pertanto il Lodevole Consiglio comunale a voler **risolvere**:

1. È abrogato il “Regolamento sulla sorveglianza con mezzi elettronici del demanio pubblico del Comune di Arbedo-Castione del 1° gennaio 2012”.
2. È approvato il nuovo “Regolamento sulla sorveglianza con mezzi elettronici del demanio pubblico”.
3. È approvata l’entrata in vigore del Regolamento sulla sorveglianza con mezzi elettronici del demanio pubblico dopo l’approvazione dell’autorità superiore.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE
IL SINDACO
IL SEGRETARIO



Luigi Decarli
Luigi Decarli

Giuseppe Allegri
Giuseppe Allegri

Allegato: Regolamento sulla sorveglianza con mezzi elettronici del demanio pubblico



Regolamento comunale


Concernente la sorveglianza con mezzi elettronici

del demanio pubblico.

Approvato dal Consiglio comunale il ...

Approvato dalla Sezione enti locali il ...

Pubblicato all'albo comunale dal ... al ...



Indice

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Scopo della videosorveglianza
- Art. 4 Modalità della videosorveglianza
- Art. 5 Principi
- Art. 6 Trasmissione dati a terzi
- Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini
- Art. 8 Organo responsabile
- Art. 9 Approvazione ed entrata in vigore

Il Consiglio comunale di Arbedo-Castione, visti:

- l'art. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
- gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a, 107 e 186 segg. delle Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987
- l'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987 e il relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP),
- nonché la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

risolve:

Art.1 Campo di applicazione

¹ Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Arbedo-Castione eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

² Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente Regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo Regolamento d'applicazione (RLPDP).

Art. 2 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹ Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

² La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³ L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

¹ Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

² La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Art. 3 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente Regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia comunale.

Art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Art. 5 Principi

¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente Regolamento.

⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 6 Trasmissione dati a terzi

¹ Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

² Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 7 Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

¹ Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 30 giorni.

